

Procedura concordataria N. 4 / 2020

Il Tribunale, in persona dei Sigg.ri magistrati

Dott. LUIGI ACQUARONE	Presidente
Dott. CRISTINA TABACCHI	Giudice
Dott. EUGENIO TAGLIASACCHI	Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto l'art. 161, comma 6, L. Fall,

VISTO il ricorso della FERRUA ORTOFRUTTA DI FERRUA R. E M. & C. S.A.S. (P.I. 00861220093), con sede in Cisano sul Neva (SV), Via Benessea 9, nonché i Signori ROBERTO FERRUA (C.F. FRRRRT67S24A145O), nato ad Albenga il 24/11/1967, e MARIA FERRUA (C.F. FRRMRA66D44A145M), nata ad Albenga il 4/4/1966, in proprio e nella loro qualità di soci accomandatari della Società, rappresentati ed assistiti dall'Avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova (C.F. VLLFRZ76A05D969V; fax 010565339; pec fabrizio.villa@ordineavvgenova.it) e dall'Avv. Andrea Laureri del Foro di Savona (C.F. LRRNDR81M28A145; fax 0182570374; pec andrea.laureri@ordineavvocatisv.it), elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, in Albenga, Via Trieste 6/5, nella persona e presso lo studio del secondo, come da mandato in calce al ricorso

VISTA la richiesta del termine massimo di legge.

Visto l'art. 161, comma 6, L. Fall secondo cui *L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo (7). Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18"*

Considerato

- che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata;
- che la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco dei creditori;
- che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;
- che la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 L. Fall.;
- che la proponente ha domandato assegnarsi il termine di 120 giorni;
- che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;

RITENUTO necessario:

- 1) richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali nonché,
- 2) provvedere fin da subito alla nomina del commissario;
- 3) individuare obblighi informativi mensili;

VISTA intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero

P.Q.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare

NOMINA commissario il DOTTOR CARLO BOTTA

DISPONE che la ricorrente CON CADENZA MENSILE (dalla data della comunicazione del presente decreto) depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

Savona, 4/11/2020

Il Presidente

Luigi Acquarone



Il Relatore

Eugenio Tagliasacchi



TRIBUNALE DI SAVONA
DEPOSITATO IN
CANCELLERIA

05/11/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Monica MAZZONE

